

REGIO DECRETO 6 aprile 1924 , n. 674
Approvazione del regolamento generale universitario.

Vigente al 06/03/2026

CAPO IV.
Dei professori ufficiali.

Art. 39.

Ciascun professore, sia di ruolo sia incaricato, e ciascun libero docente deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota giorno per giorno l'argomento della lezione o esercitazione tenuta, apponendovi la firma.

Questo registro, munito del visto del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola, deve essere, alla fine delle lezioni o ad ogni richiesta del Rettore o Direttore, consegnato alla segreteria dell'Università o Istituto.

Esso è ostensibile ad ogni richiesta del Preside, del Rettore o Direttore e viene consegnato alla segreteria dell'Università o Istituto alla chiusura dei corsi.